

Pubblicato il 24/11/2021

N.01996 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 04450/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4450 del 2021, proposto da

Grazia Caruso, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Agricola Forgiione S.r.l.s, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della comunicazione, resa ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, del 19.4.2021, con la quale la Regione Campania Servizio Territoriale Provinciale di Salerno preannunciava l'eventuale modifica della posizione della ditta nella graduatoria regionale definitiva;

- b) del verbale di riesame del 28/07/2021 mai comunicato e consegnato solo in seguito alla domanda di ostensione in data 14/10/2021;
- c) del provvedimento finale di diniego prot. 2021. 0427559 del 26.8.2021, con il quale la Regione Campania attraverso il dirigente U.O.D.- servizio provinciale di Salerno, nel ribadire l'attività in autotutela, confermava il verbale di riesame e per l'effetto escludeva la domanda di sostegno ID 94250194250117150, presentata dalla ricorrente dall'elenco delle domande ammissibili e finanziabili per trasmigrarla nell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando con la conseguente revoca del DICA prot. n.n. 222991 del 18.5.2020;
- d) del decreto n. 262 dell'1.09.2021 con il quale il servizio territoriale provinciale di Salerno ha rettificato la graduatoria unica regionale definitiva approvata con ord. 157 del 3 agosto 2020;
- e) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, consequenziali e connessi e comunque funzionalmente collegati anche se non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dall'elemento del *fumus boni iuris*, atteso che, a prescindere dai rilevati vizi formali:

a) al fine di poter assegnare 9 punti di cui al principio di selezione n. 5, l'azienda richiedente deve garantire la qualità dell'investimento presentato in termini di attivazione di strategie di filiera corta o di ampliamento di mercati per le produzioni agricole, attraverso la promozione di azioni cooperativistiche finalizzate ad avvicinare consumatore e produttore sicché il criterio potrebbe considerarsi soddisfatto se l'azienda aderisce a più imprese agricole associate attive nel campo (O.P., cooperative e reti d'impresa) al fine di garantire il controllo sulle materie prime, sui processi di trasformazione e sulle politiche commerciali;

b) nel caso all'esame, parte ricorrente ha aderito ad una Rete di Impresa che le permetterà di facilitare la vendita dei propri prodotti e l'acquisto delle materie prime utilizzando la filiera corta e soprattutto l'e-commerce, operazione che sembrerebbe ascrivibile, già di per sé, ad un investimento immateriale necessario ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento, tant'è che la Rete non è gratuita e l'azienda paga regolarmente l'adesione annuale, costituita con atto notarile;

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla parte ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto

(cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 4 ottobre 2022;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 ottobre 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO